Pubblicato il 09/09/2021

N. <u>03077/2021</u> **REG.PROV.PRES.** N. **07804/2020 REG.RIC.** 





#### REPUBBLICA ITALIANA

#### Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

#### Il Presidente

ha pronunciato il presente

#### **DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7804 del 2020, proposto da Antonio Silletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo D'Arpa, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Emilia Romagna Ufficio III At Provincia di Modena non costituito in giudizio;

## nei confronti

Mariantonietta Pietragallo, Paola Emanuela De Simone, Graziella Marano non costituiti in giudizio;

### per l'annullamento

per l'annullamento

-del provv.to prot. n. 7123 del 26/8/2020, con cui l'USR Emilia Romagna Ufficio III AT per la provincia di Modena ha decretato l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) di II fascia, formate ex OM 60/20, per le classi di concorso A012 e A022, per la mancanza del requisito del pregresso inserimento nelle precedenti Graduatorie di Circolo e

di Istituto di III fascia (art. 3 co 6 OM cit);

-ove occorra, dell'O.M. 60 del 10/7/2020 nella parte in cui nell'indicare come requisito utile per l'inserimento nella II fascia delle nuove GPS della scuola secondaria il "precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso" (art. 3 co 6 lett. b) p. 3), non specifica che tale deve intendersi anche l'inserimento nelle pregresse graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia Autonoma di Bolzano;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale determinante l'esclusione del ricorrente dalle GPS di II Fascia formate per le predette classi di concorso (A012 e A022), per la provincia di Modena, ivi comprese le graduatorie provinciali per supplenze di A012 e A022 approvate e pubblicate dall'USR Emilia Romagna AT Modena con provv. prot n. 7339 del 2/9/2020, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché le graduatorie di istituto di III fascia formate sempre per la predetta provincia ai sensi dell'art. 11 dell'OM 60/20.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le

#### N. 07804/2020 REG.RIC.

modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

## P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2021.

# Il Presidente Giuseppe Sapone

#### **IL SEGRETARIO**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 7804/20) con le modalità rese note sul sito medesimo.